



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO
LIMITATA AI SOLI “FATTI MATERIALI” COINCIDENTI CON
QUELLI DEL GIUDIZIO TRIBUTARIO**

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 1085 del 2025 (dep. 10/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Efficacia vincolante del giudicato penale - Limitazione “agli stessi fatti materiali” del giudizio tributario – Autonomia del giudizio sul rapporto tributario – Rilevanza nel processo tributario dei fatti non esaminati dal giudice penale.

Massima

In virtù dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, va riconosciuta efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio (con epilogo decisorio perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi “fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario. (In motivazione è stato specificato che i fatti non esaminati nel processo penale possono essere – con autonoma valutazione – liberamente apprezzati nel processo tributario).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

- 1)- 21 bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024);
2)- Art. 10 bis Legge n. 212 del 2000; art. 2697 c.c.; art. 67, comma 1, lett. h)
e h) bis del TUIR

Anno pubb.

2025